

Roma. 4677. Istruzione Visitatori XII Apostoli.

23

ISTRVZIONE A' SIGNORI VISITATORI DE L L' ARCHICONFRATERNITA DE' SS. XII. APOSTOLI.

Ne' Rioni di ROMA.

Per la distribuzione delle Limosine ordinarie, e straordinarie agl'Infermi, ed a Pouerì rispettiuamente.



I N R O M A,

Nella Stamperia della Reuerenda Camera Apostolica 1677

Con Licenza de' Superiori .

THE NEW YORK
LIBRARY

OF THE
CITY OF NEW YORK



The central portion of the page is dominated by a large, rectangular area that is extremely faint and illegible. It appears to be a stamp or a placeholder for a title page, but the text within it cannot be discerned. The box is roughly rectangular with a double-line border.

1850



ISTRVZIONE



ON si deue dare da i Visitatori de' Rioni di Roma Limosina, per gl'Infermi, se non sono persone bisognose, e che non possano andare all' Ospedale, essendo propriamente per questi soli stata, istituita la presente distribuzione.

Tanto maggiormente, perche da questa distribuzione deuno prendere regola i Medici de' Rioni, nel visitare gratis gl'istessi Infermi, e far loro somministrare i necessarij medicamenti dalla Spezieria, Tesoro ineshausto della somma liberalità dell' Eminentissimo Signor Card. Francesco Barberini Protettore.

Sotto nome di Persone Bisognose, e Vergognose s' intendano gli Artisti, che hanno bottega, ò che stanno nelle Case loro con Moglie, e Figli, e simili. Si escludono quelle persone, che viuono in Camere Locande, e nel Osterie, quando non vi sia adito à visitarle per altra Porta, che dell'ingresso publico, e tumultuoso.

Restano vguualmente eccettuati i Figli, e le Figlie, che non passano l'età di anni otto, douendosi la Limosina

fina a' Capi di Casa, ò siano Capi di Famiglia, cioè alla Moglie, ed al Marito, potendo i Giouani andare all' Ospedale, quando non hanno moglie.

Le Zitelle poi di qual si sia età superiore agli otto anni non faranno mai escluse dalla Limosina, non conuenendo loro l' Ospedale.

A' Maschi si darà ancorà la Limosina, quando saranno maggiori di otto anni, e Primogeniti di Vedoue, restando essi in luogo del Marito, come anche se il Marito abitasse in paese lontano, che non potesse soccorrere alla Moglie, goderà il Figlio Primo le condizioni, come di sopra.

Alle Donne Infantate, riputate di onesta vita, si darà la solita Limosina, e quando il parto farà doppio, si duplicherà la Limosina.

A' Capi dunque di Famiglia di qualunque condizione, Huomini, e Donne, farà la Limosina precisamente di giulij trè, nè più, nè meno, nè potrà questa somma alterarse.

Agli altri Infermi, capaci, farà di giulij due.

Alle Infantate, per vna Creatura, farà di Giulij trè, e per due Creature, farà di Giulij sei,

A' poueri Sacerdoti, infermi farà di giulij quattro.

Questa Limosina regolata, come di sopra, non potrà darfi à chi che sia, se non sarà veramente Infermo, e non potrà crescerfi, nè diminuirfi sotto di qualsisia titolo, perche è di sua propria fondazione, e secondo l' Istituto di questo Santo Essercizio, il quale si deue mantenere con offeruanza inuio-

5

labile per il ben publico , e per l'edificazione ; ed il Visitatore darà in Congregatione sempre la lista, ò rincontro della distribuzione della Limosina fatta, agl'Infermi visitati , e riterà appresso di se i memoriali

Vi sono poi le Limosine publiche, e le segrete, che si distribuiscono à Persone Pouere, e Vergognose, e queste parimenti non possono variarsi nella distribuzione dalla somma, prescritta nelle disposizioni Testamentarie, ò pure ordinata con legge particolare da' Superiori ; benchè l'alterazione potesse seguire con Santa intenzione, douendo tutti offeruare quello quanto viene disposto, e non altrimenti operare à capriccio , perche in questa offeruanza consiste il merito dell' Esercizio della Carità di questo Santo luogo, togliendosi in questo modo le occasioni pur troppo frequenti delle mormorazioni .

Per le Limosine segrete, che si debbono distribuire à persone Ciuili, e Vergognose veramente, farà Monsignor Priore offeruare quanto dispone lo Statuto, onde per quelle Persone, che sono di condizione ordinaria ; mà pouere, e non Inferme, potranno i Visitatori, secondo le occorrenze , farne relazione sopra de memoriali, che farãno dati, perche si slargherà da Monsignor Priore vguualmente la mano, secondo il bisogno, la qualità, e le condizioni de' Supplicanti, nella maniera appunto, che da Monsignor Priore si sottoscriuono i memoriali, per
le

le Limosine straordinarie, che hanno regole, e leggi particolari.

Nelle visite de' Malati si ricorderanno i Visitatori di fare frequentemente recitare le belle, e dolci parole, GIESV, e MARIA vi dono il Cuore, e l'Anima mia.

Sia Regola ancora agl' istessi Visitatori di far solamente il Bollettino, di etto a' Medici de' Rioni, per quei, che sono veramente Infermi, a' quali solamente è douuta la Limosina degl' Infermi; mà quando non potessero i Visitatori, prima de' Medici, visitare gl' Infermi, ben potranno tuttauia dar la solita limosina a' medesimi; assicurati però, da medesimi Medici, che siano veramente quegli' Infermi, e così come Capaci di questo sussidio di Carità, potranno godere vgualméte dell' vso della Spezieria. Questo esercizio viene ageuolato, perche si considera più vtile all' infermo la visita del Medico anticipata, ed in tempo, che quella del Visitatore, con la limosina anticipata.

Dourà bensì (quanto prima potrà) il Visitore essere dal pouero infermo, sì per consolarlo, e dargli la solita limosina, come per rincontrare, che venga l' infermo assistito dal Medico del Rione gratis, e con carità, come ancora ben seruito della Spezieria, secondo il bisogno.

La riforma del Bollettino potrà farsi dal Visitatore quante volte occorrerà, se però gli costerà dal Medico del Rione la continuazione del male, e

si reitererà la medesima limosina ogni quindici giorni durante la malattia, porgendosene memoriale, per rincontro del medesimo Visitatore.

Questi Bollettini, quando si sporcassero, ò si perdessero da' Ragazzi alla Spezieria, il medesimo Speciale per maggior facilità glie li rifaccia, e stia con tutta attenzione à non lasciare i suoi Giouani eccedere, ò mancare nella puntualità delle Dosi prescritte da' Medici, potendo, e l'vno, e l'altro errore, quando succedesse, produrre ancora effetti mortali.

Debbono i Visitatori per loro stessi visitare, nè mai per loro suttituti, e quando, saranno Malati, ò con altro impedimento, ne deuono far giugnere auuiso à Monsignor Priore, ouero alla Cògregazione, perche farà subito vn'altro suttituito, douendosi tanto studio nelle suttituzioni, quantonelle prime elezzioni, dichiarando eletta, e veramente considerata la qualità, e l'industria della persona, co i requisiti necessarj, ad vna tanto confidenziale operazione.

Non possano molto meno auere arbitrio di mandare seruidori, ed altri, nè alle visite, nè à distribuire limosine, potendone nascere scandali, e disordini di pregiudizialissime conseguenze.

Potranno bensì, per qualche caso accidentale, i Visitatori pregare il più vicino Visitatore del proprio Rione per la suttituzione prouisionale, essendo proprio della Carità il sollieuo di vno coll'altro nel sostenimento de' pesi.

Sia

Sia finalmente ricordo, che le sudette Regole vengano prescritte solamente, affinche il tutto proceda con buon concerto, e quãdo alcuno fosse cagione, che questo si perdesse, conoscerà nel fine, che meglio sarebbè stato, che non si fosse preso fastidio di sudare in quest' opera, che altro non può rendere, che scrupoli, e crucio a' trasgressori, e godimento, e premio a chi la praticarà secondo il suo istituto.

Francesco Card. Barberini Protet.

Gio: Francesco Negrone Priore.

Lorenzo Onorati Fedeli Camer,

Giuseppe Moro Segr.



